LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari
Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione IV - Dell’esecuzione delle iscrizioni

Art. 102 (Esecuzione delle iscrizioni)

Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto.
Qualora per qualsiasi causa l’iscrizione non possa essere eseguita secondo il preciso tenore del decreto, per la rettificazione di questo occorre un nuovo decreto.

Note

La rettificazione del decreto ai sensi del secondo comma dell'articolo 102 avviene mediante un rapporto del conservatore al quale verrà assegnato un nuovo G.N. e che culminerà con un decreto tavolare.